

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TERNI E LA COOPERATIVA
_____ CON SEDE A _____ AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA
LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E L.R. 9/2005.

L'Ente **COMUNE DI TERNI** e la Cooperativa sociale _____ (P.IVA _____) iscritta all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo "B" nr. _____ al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 e della L.R. 9/2005 stipulano la presente convenzione.

In data tra l'Ente _____ (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) C.F. _____ rappresentato da nato a il, abilitato alla sottoscrizione del presente atto in forza della delibera di Giunta Comunale nr. _____ del _____ e della determinazione nr. _____ del _____ con la quale è stata finanziata la spesa di € _____ al cap. ___ c.c. ___ bilancio ___ - imp. ___ e la Cooperativa sociale _____ (P.IVA _____) iscritta all'Albo delle Cooperative sociali della Regione Umbria di tipo "B" nr. _____ (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede a _____ in _____, nella persona del suo legale rappresentante signor _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____,

VISTI

Gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91;

La L.R. 9/2005;

La delibera della Giunta Comunale nr. 31 del 10/02/2021;

La determinazione dirigenziale che da esecuzione alla suddetta deliberazione;

Il nuovo dettato costituzionale che al titolo 5^o nel testo novellato dell'art. 118 al comma 4 prevede come principio ispiratore degli Enti Locali il principio della sussidiarietà verticale, ovvero la delegabilità dell'esercizio delle funzioni amministrative pubbliche delle associazioni non profit che operano nel territorio governato.

PREMESSO

- Che con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono l'obiettivo di favorire la creazione di opportunità di lavoro e di formazione ed apprendimento professionale per persone svantaggiate e che la convenzione unisce quindi rilevanti finalità sociali all'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione;

- Che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge attività tra le quali sono comprese quelle oggetto del presente incarico, come risultante dallo statuto societario depositato presso il Registro delle imprese;

- Che la COOPERATIVA risulta essere in possesso delle capacità tecniche e delle risorse necessarie per svolgere in maniera puntuale e qualitativamente adeguata l'incarico oggetto della convenzione;

- Che permangano per la COOPERATIVA al momento della sottoscrizione le condizioni per l'iscrizione al Registro provinciale ai sensi di legge, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle seguenti attività:

"Servizio di pronto intervento ed esecuzione di modesti lavori di manutenzione ordinaria delle strade e degli spazi pertinenti" gli interventi riguarderanno strade, piazze e marciapiedi compresi all'interno del territorio del comune di Terni su indicazione dei tecnici comunali preposti al controllo ed attraverso una programmazione temporale delle attività.

Quanto sopra per consentire di promuovere il recupero della fiducia sociale che non dipende solo dalla prossimità sociale ma dal rispetto collettivo di un "codice morale" del rispetto delle categorie deboli del territorio.

Il progetto rappresenta un importante obiettivo di sviluppo sociale da perseguire mediante un progetto di inserimento dei lavoratori svantaggiati.

Art. 2 – Durata

La presente convenzione ha durata dal _____ al _____ salvo proroghe.

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui alla presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere dettagliati in elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare e sostituire in caso di necessità un/una responsabile del servizio garantendo la necessaria continuità e qualificazione;
- d) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- e) a rispettare le disposizioni di legge in merito al tipo di rapporto di lavoro intercorrente con i lavoratori e soci-lavoratori impiegati nell'appalto e ad applicare a favore dei lavoratori e soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi territoriali degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni vigenti;
- f) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore e rispettivi accordi territoriali;
- g) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- h) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- i) a garantire e favorire nell'erogazione del servizio di cui alla presente convenzione l'opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, che saranno rendicontate nella relazione semestrale; l'attività e il numero di inserimenti lavorativi sarà commisurata e proporzionata alla tipologia del servizio e al corrispettivo: ai fini del rispetto del numero di inserimenti, vengono conteggiati l'insieme degli inserimenti svolti complessivamente dalla cooperativa.
- l) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato speciale allegato alla presente convenzione;
- n) a trasmettere all'ENTE semestralmente una relazione sulle attività svolte, contenente un elenco identificativo del personale normodotato e del personale svantaggiato inserito al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il servizio inviante o certificante lo stato di cui all'art. 4 della Legge 381/91, il tipo di rapporto di lavoro instaurato (tempo pieno/part-time, tirocinio), la data di assunzione;
- o) a trasmettere ad ogni revisione all'ENTE un'attestazione da parte dell'incaricata/o delle revisione circa la permanenza delle condizioni di cui all'art. 4 della Legge 381/91;
- p) a predisporre un progetto individuale di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 4 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la COOPERATIVA. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla COOPERATIVA. Il referente dell'ENTE incaricato del controllo e alla vigilanza è il Responsabile Unico del procedimento, Dott. Federico Nannurelli, L'ENTE comunica entro 30 giorni alla COOPERATIVA l'eventuale sostituzione del predetto referente.

L'Ente vigilerà sulla correttezza della fornitura mediante verifiche periodiche e controlli aventi ad oggetto:

- a) l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione;
- b) la conformità della fornitura alle previsioni del capitolato speciale;
- c) il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Le valutazioni conseguenti alle verifiche ed ai controlli di cui sopra sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa sociale. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Ente potrà avanzare rilievi alla Cooperativa sociale, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Ente entro il termine stabilito. Ad ultimazione della fornitura, la Cooperativa sociale si impegna a trasmettere una relazione concernente l'effettuazione della stessa, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse, nonché dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 5 - Obblighi dell'ente

L'ENTE si impegna ad erogare per la fornitura dei servizi convenzionati il corrispettivo stabilito in Euro _____ più IVA, da corrispondere entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura mensile.

L'Ente può sospendere il pagamento alla Cooperativa sociale, qualora contesti, nelle more del pagamento, inadempienze nella esecuzione delle prestazioni, fino a che la Cooperativa sociale non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali. Al fine di garantire la correttezza del rapporto sinallagmatico, la Cooperativa sociale può chiedere la revisione del corrispettivo nel rispetto delle periodicità e sulla base della variazione dei parametri oggettivi di seguito individuati:

- Indice dei prezzi calcolato dall'Istituto nazionale di statistica;
- Costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 87, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla Cooperativa sociale, in virtù dell'adeguamento dei contratti di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, alle modificazioni dei contratti collettivi e degli accordi di cui all'articolo 10.

Art. 6 - Ritardi nei pagamenti

Per ritardati pagamenti l'ENTE si impegna a versare alla COOPERATIVA gli interessi di legge.

Art. 7 - Consorzi

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della cooperativa esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'ENTE.

Art. 8 - Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- Grave inadempimento della COOPERATIVA nell'esecuzione della presente convenzione;
- Gravi inadempimenti dell'ENTE previsti dalla legislazione;
- Ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'ENTE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'articolo 5;
- Riduzione della percentuale delle persone in inserimento lavorativo secondo l'art. 4 comma 2 della Legge 381/91;

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dal Registro provinciale delle cooperative, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la ditta aggiudicataria e il Comune in ordine agli obblighi derivanti dal presente appalto è stabilita la competenza del Giudice Ordinario competente per territorio del Comune.

Art. 10 – Report sociale

Su richiesta dell'ENTE la cooperativa sociale dovrà predisporre e trasmettere un audit di progetto denominato “report sociale” per consentire di analizzare e misurare i risultati perseguire e valutare soluzioni correttive.

Art. 11 - Spese di stipula della convenzione

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 12 - Allegati alla convenzione

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione al Registro Regionale
- elenco operatori
- elenco volontari
- capitolato speciale firmato per accettazione
- polizza fideiussoria.

Art. 13 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento il Dott. Federico Nannurelli, cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo. Il Direttore dell'esecuzione è _____.

Art. 14

(Allegati alla convenzione)

Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:

- a) capitolato speciale ;
- b) elenco nominativo del personale impiegato;
- c) elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci citato, con riferimento alle cooperative sociali iscritte sia nella sezione B dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- d) piani individuali di inserimento;
- e) elenco nominativo dei soci volontari impiegati.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Per la Cooperativa Sociale/il Consorzio

Per l'Ente